



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'Istruzione
Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per
l'Autonomia Scolastica Segreteria del Consiglio nazionale della P.I.

MIURAOODGOS Prot. n. 7910

Roma, 22.07.2009

All'On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: **Parere sullo schema di regolamento relativo al riordino degli Istituti tecnici.**

Adunanza del 22 luglio 2009

IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Vista la nota prot. n. 6174 dell'11 giugno 2009 (Dipartimento per l'Istruzione) con la quale è stato richiesto il parere del CNPI in merito all'argomento in oggetto;
- Visti gli artt. 24 e 25 del D.L.vo n. 297 del 16.4.1994;
- Veduto il documento istruttorio redatto in data 8 e 9 luglio 2009 dal Comitato Orizzontale relativo alla Scuola Secondaria Superiore;

dopo ampio ed approfondito dibattito;

E S P R I M E

Il proprio parere nei seguenti termini:

- **Premessa**

Il CNPI, innanzitutto, rileva che sarebbe stato quanto meno opportuno procedere ad una stesura "in parallelo" degli schemi di regolamento riguardanti i Licei, gli Istituti Tecnici e Professionali, ritenendo che la loro complementarità avrebbe consentito di assicurare la necessaria organicità all'impianto culturale ed organizzativo del secondo ciclo dell'istruzione.

Sembra invece che, a parte l'eccessiva attenzione al contenimento della spesa, a prevalere sia stato l'interesse alla predisposizione di percorsi formativi dai peculiari ed accentuati caratteri distintivi; sicché il diffuso richiamo al metodo laboratoriale e alla costruzione di curricoli finalizzati all'acquisizione di competenze, nonché la sollecitazione a raccordare l'offerta formativa alle esigenze territoriali, per superare la dicotomia tra il conoscere ed il fare ed a tenere nella giusta considerazione la natura orientativa dei percorsi di studio, assumono significati diversi a seconda dei contesti di riferimento in cui si collocano.

Dette accentuate distinzioni emergono in maniera ancor più evidente quando si mettono a confronto i profili degli istituti tecnici e professionali con quelli liceali, i primi descritti ed organizzati con riferimento ai risultati di apprendimento declinati in competenze spendibili, i secondi delineati con l'obiettivo di fornire ai giovani " gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita della realtà".

Il CNPI ritiene, pertanto, che uno sforzo vada fatto nella direzione del riallineamento dei regolamenti concernenti il secondo ciclo dell'istruzione, sulla base di una condivisa concezione del ruolo sociale della scuola, in modo da assicurare :

- la corrispondenza delle competenze relative alle conoscenze di base con particolare riguardo a quelle da raggiungere al termine del primo biennio, considerata la coincidenza di detto biennio con la fascia dell'obbligo;
- l'equivalenza di significato tra termini che per loro estensione semantica si prestano a divergenti interpretazioni come quelli di conoscenza, abilità e competenze, nonché di locuzioni come quelle di "metodo laboratoriale" e di "pensiero operativo";
- l'articolazione dei diversi percorsi di studio in coerenza con la funzione istituzionale della scuola per declinare i livelli essenziali delle prestazioni da garantire in ogni settore ed indirizzo del secondo ciclo dell'istruzione;
- l'omogeneità nella valutazione dei risultati d'apprendimento, garantita da parametri e da indicatori adattabili ai diversi curricoli formativi;
- l'estensione ad ogni ordine di scuola di materie indispensabili alla formazione civica dei giovani, quali ad esempio il diritto e l'economia, tramite una ragionevole integrazione dell'orario settimanale delle lezioni.

Il CNPI precisa di essersi già espresso sul riordino dell'istruzione tecnica in occasione della formalizzazione del parere sul documento "Persona, tecnologie e professionalità - gli istituti tecnici e professionali come scuola dell'innovazione" e pone quelle sue considerazioni in premessa a questo suo parere.

Il CNPI ribadisce di conseguenza il convincimento che i percorsi di studio degli Istituti Tecnici debbano trovare una loro caratterizzazione nella diffusione e nella valorizzazione della cultura del lavoro quale riferimento fondamentale per la formazione

delle giovani generazioni e sostiene che la progettazione formativa mirata alla piena realizzazione della persona in tutte le sue dimensioni sia lo strumento più idoneo per raccordare le istanze del mondo del lavoro con le vocazioni e gli interessi dei singoli studenti.

Riafferma altresì che il processo di innovazione che interessa l'intero sistema della istruzione, ed in particolare quello della formazione e dell'istruzione tecnica, debba portare al pieno riconoscimento della scuola quale luogo deputato all'apprendimento di conoscenze, abilità e competenze, con l'obiettivo di superare ogni discrasia tuttora esistente, tra il conoscere ed il fare, considerata l'urgenza di mirare alla formazione integrale degli alunni e di assicurare eguale dignità ai diversi ordini dell'istruzione secondaria superiore.

In tale ottica, il CNPI continua a ritenere indispensabile la diffusione nella scuola di *"metodologie innovative centrate sull'utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici in tutti gli ambiti disciplinari"*, nella prospettiva di fare della conoscenza una struttura organizzata su concetti portanti e realizzare un sistema dell'istruzione e della formazione tanto articolato quanto flessibile, aperto a ciascuno ed a tutti, disposto al cambiamento ed all'innovazione, ma pur sempre unitario per impianto culturale e finalità educative. Al riguardo il CNPI auspica, nel biennio, una congrua opportuna integrazione delle quantità orarie attualmente previste, garantendo, comunque, la compresenza.

D'altronde, la società della conoscenza richiede che gli studenti attraverso lo studio serio e sistematico delle singole materie d'insegnamento, ovvero *"l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico"*, potenzino gli strumenti di cui l'uomo dispone per pensare (deduzione e calcolo, induzione e generalizzazione, astrazione), e raggiungano una maturità intellettuale e comportamentale che consenta loro di *"cogliere la dimensione unitaria del sapere, di sviluppare il senso della responsabilità e di assumere un atteggiamento mentale critico ed aperto, ma anche fortemente creativo di fronte a situazioni problematiche."*

Alla luce di tali convincimenti il CNPI si propone di analizzare lo schema di regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici e di portare particolare attenzione sia all'impianto culturale dell'istruzione tecnica, sia ai modelli organizzativi ed alla dotazione delle risorse professionali ed economiche messe a disposizione della scuola dell'autonomia, al fine di verificare se sussiste o meno congruità tra le disposizioni in regolamento e gli attesi traguardi di qualità.

• **Il ruolo dell'autonomia scolastica e la progettazione formativa**

Senza dubbio l'autonomia delle istituzioni scolastiche è il perno intorno a cui dovrebbe ruotare il processo di innovazione e come tale è al centro delle azioni finalizzate al riordino degli istituti tecnici.

E' appena il caso di notare come dall'analisi dello schema di regolamento in esame emerge che alla progettazione formativa di competenza delle istituzioni scolastiche è affidato, tra l'altro, il compito di:

- dosare l'orario degli insegnamenti nell'ambito dei previsti spazi di flessibilità al fine di adattare i percorsi di studio alle esigenze e vocazioni degli studenti e, nel contempo, adeguare i profili alle figure professionali di riferimento, in coerenza con le istanze del mercato del lavoro e del territorio;

- assicurare le opportune interazioni tra l'area d'istruzione generale e l'area d'indirizzo e tra il biennio dell'obbligo ed il triennio d'indirizzo;
- favorire un collegamento sistematico con le strutture della ricerca, il mondo produttivo e delle professioni attraverso la previsione di stage, tirocini ed alternanza;
- organizzare l'attività didattica, di ricerca e di sperimentazione con riferimento ai risultati di apprendimento da declinare in competenze, abilità e conoscenze, in relazione *"alla raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 23 Aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle Qualifiche (EQF)"*;
- agevolare i passaggi tra i sistemi di istruzione e quello della formazione professionale e viceversa, attraverso una mirata ed efficace azione di orientamento;
- *"fare acquisire ai giovani, attraverso la cultura scientifica, economico - giuridica e tecnica la capacità di creare, progettare, contribuire a fare impresa per partecipare attivamente allo sviluppo economico del Paese"*;
- concorrere alla diffusione della cultura tecnica e scientifica di concerto con gli istituti professionali e gli istituti tecnici superiori all'interno dei poli tecnico - professionali.

Sussiste tuttavia nello schema di decreto una palese discrasia tra la declinazione degli obiettivi connessi alla progettazione formativa e le risorse strutturali, professionali e finanziarie messe a disposizione delle istituzioni scolastiche, considerato il mancato riferimento ad un organico funzionale d'istituto nonché ad apposite fonti di finanziamento per le esperienze in alternanza, gli stage e l'arricchimento dell'offerta formativa.

Il CNPI, pertanto, nel ribadire il dovere delle istituzioni di assicurare eguali opportunità formative a tutti gli studenti e nel ritenere che eventuali risorse di privati possano aggiungersi e non certo sostituire quelle di competenza dello Stato e degli Enti locali e territoriali, richiama l'urgenza di riconsiderare i mezzi attualmente a disposizione degli istituti tecnici alla luce dei traguardi di qualità che si intende raggiungere con il loro riordino, tanto più che l'investimento, e non il solo contenimento della spesa, è strumentale all'efficienza ed all'efficacia del servizio scolastico.

- **Gli istituti tecnici e l'obbligo d'istruzione.**

Il CNPI ha già avuto modo di esprimersi circa l'elevamento dell'obbligo d'istruzione e, nell'occasione, ha evidenziato come esso non vada *"inteso come l'anello terminale di un processo formativo rigidamente strutturato, ma piuttosto come un fattore di promozione culturale in grado di indirizzare le scelte di vita dei giovani"* e che in quanto tale presuppone *"la riorganizzazione dell'intero processo di istruzione e di formazione, sulla base tanto della continuità educativa, quanto della flessibilità e dell'articolazione dei curricula"*.

Di qui la sollecitazione del CNPI alla piena valorizzazione della scuola dell'autonomia, nonché l'appello ad investire risorse nella formazione del personale della scuola, e dei docenti in particolare, attesa l'esigenza di superare la dimensione settoriale dell'insegnamento, di individuare le metodologie idonee all'acquisizione delle "competenze chiave" da parte di tutti gli alunni e *"di adeguare i criteri e le modalità di*

valutazione all'interazione di conoscenze , abilità/capacità e competenze", come peraltro prevedono "le linee guida" in applicazione del D.M. 22 Agosto 2007 n.139.

Sembra, invece, che lo schema di regolamento in esame si limiti ad enunciazioni di principio che, se pure evocative del concetto di equivalenza formativa e delle finalità educative da perseguire nel percorso dell'obbligo d'istruzione, non preludono ad impegni volti ad assicurare la valenza orientativa del primo biennio del secondo ciclo ed a garantire agli studenti il passaggio tra i sistemi formativi.

E' appena il caso di far notare che :

- l'art.9 , comma 2, nel precisare che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui alla legge 6 agosto 2008, n.133 e comunque nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio, esclude di fatto interventi straordinari a sostegno della formazione del personale della scuola, nonostante l'avvertita ed indifferibile esigenza di accompagnare il processo di innovazione con azioni di sistema tali da mettere soprattutto i docenti ed i dirigenti scolastici nelle condizioni di *"valorizzare gli intrecci tra gli assi culturali"*, *"adeguare i criteri e le modalità di valutazione all'interazione di conoscenze, abilità e competenze"* e sviluppare elementi di continuità e di complementarità tra le competenze di base e quelle di indirizzo;
- è opportuno assicurare ai percorsi formativi ricadenti nella fascia dell'obbligo d'istruzione i livelli essenziali delle prestazioni, la continuità e il raccordo curricolare tra i percorsi di istruzione e formazione professionale e quanto realizzato nel sistema dell'istruzione, nonché considerare i modelli di certificazione delle competenze quali strumenti *"capaci di sostenere i processi di orientamento, favorire il passaggio fra i diversi percorsi formativi e facilitare la prosecuzione degli studi"*.
- **Il Comitato tecnico scientifico ed il ruolo degli organi collegiali**

Il CNPI ritiene che il Comitato tecnico scientifico di cui all'art.5 comma 3, lett. c, del regolamento in esame si presti a motivati rilievi sul versante della interpretazione delle norme di cui al DPR n. 275/99 relativamente alla area della organizzazione dei servizi strumentali alla didattica, nonché alle competenze del collegio dei docenti.

Non può sfuggire, infatti, come il ruolo del Comitato presenti rischi di sovrapposizione con le funzioni di altri organi della scuola - dipartimenti e collegio soprattutto - che andrebbero evitate. A tale fine il CNPI auspica una riforma complessiva degli organi di governo della scuola.

Desta, inoltre, non poche perplessità la sua composizione, atteso che l'articolazione delle rappresentanze su base paritetica non trova alcuna fondata motivazione all'interno di un organismo, qual è il comitato tecnico scientifico, cui si riconoscono funzioni consultive e di proposta.

Il CNPI ritiene utile sottolineare come solo nella prospettiva di un corretto e costruttivo rapporto tra scuola e società sia possibile veicolare quella cultura del lavoro posta dal regolamento in esame ad identità degli istituti tecnici e come solo *"lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico"* in

coerenza con i percorsi formativi tracciati sulla base dei distinti settori e dei discendenti indirizzi, possa tornare realmente utile allo sviluppo economico e produttivo del nostro Paese.

Il CNPI ritiene pertanto che sia da affidare alla scuola dell'autonomia ogni deliberazione circa la eventuale costituzione e la composizione del comitato tecnico scientifico, con l'obiettivo di rendere efficace e produttivo il sistema delle relazioni che intercorre tra i soggetti dell'educazione ed il mondo del lavoro e con l'avvertenza di interpretare il processo di riqualificazione dell'istruzione tecnica nell'ottica della promozione della persona quale cittadino e lavoratore.

- **I Dipartimenti**

Il CNPI ritiene che l'istituzione di dipartimenti per il sostegno alla didattica ed alla progettazione formativa debba assumere una significativa valenza strategica sul piano organizzativo, in raccordo con il collegio dei docenti.

Infatti, proprio la cultura della progettazione formativa si fonda sulla dimensione collegiale e collaborativa dei docenti e da tempo molte istituzioni scolastiche hanno individuato nella costituzione dei dipartimenti un modello organizzativo in grado di consentire il raggiungimento di condivisi obiettivi di qualità nel processo di insegnamento- apprendimento.

Alla luce di queste considerazioni, il CNPI ritiene che si debba superare l'imposizione normativa a favore di un'azione a sostegno della funzione docente e della collegialità.

- **Indirizzi, profili e quadri orari.**

Il CNPI ritiene che l'articolazione degli istituti tecnici così come rappresentata negli allegati allo schema di regolamento trovi motivi di raccordo con il profilo educativo, culturale e professionale ed i risultati di apprendimento e condivide la previsione di monitorare l'efficacia dei percorsi di studio, anche ai fini della loro innovazione permanente.

Appare, inoltre, indispensabile garantire a ciascuna materia un monte ore adeguato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, fatta salva la potestà riconosciuta alla scuola dell'autonomia in materia di flessibilità e di organizzazione dell'attività didattica.

Il CNPI ritiene, infine, che, in sede di regolamento, vada definita in maniera chiara la competenza dell'organo istituzionale deputato alla gestione della quota di flessibilità, indipendentemente da quella del 20%, nella convinzione che un'eventuale attribuzione di detta quota agli enti locali potrebbe determinare una proliferazione di percorsi formativi incompatibile con lo spirito della riforma e di conseguenza il rischio di una disarticolazione del sistema.

Conclusioni

IL CNPI auspica che in sede di seconda lettura dello schema di regolamento in esame vengano recepite le istanze avanzate e che siano presi nella giusta considerazione anche i seguenti emendamenti legati a situazioni particolari:

- All'art. 9 punto 3 aggiungere "la Regione autonoma Valle d'Aosta"
- All'art. 9 aggiungere nuovo punto 3 bis: *"Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con lingua d'insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole."*
- Nelle tabelle di confluenza:
 - Spostare "Industria cartaria" dall'indirizzo "Chimica, materiale e biotecnologie" a quello di "Grafica e comunicazione";
 - Spostare "Metallurgia" dall'indirizzo "Meccanica, mecatronica ed energia" a quello di "Chimica, materiali e biotecnologie".

Il CNPI ritiene infine inaccettabile ed improponibile

la previsione di modificare, già a partire dal prossimo anno scolastico, i moduli orari delle seconde, terze e quarte classi degli istituti tecnici, che non garantendo i tempi indispensabili per gestire il passaggio dal vecchi al nuovo ordinamento nega agli alunni il diritto alla continuità educativa.

La variabile "tempo", infatti, è elemento costitutivo della continuità educativa, poiché le modalità organizzative, il sistema di comunicazione e l'elaborazione e l'interpretazione dei contenuti disciplinari interferiscono con il processo di apprendimento.

Inoltre, una accelerazione del processo di riforma in assenza della definizione di atti funzionali alla sua attuazione, quali la revisione delle classi di concorso, la composizione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi, l'individuazione degli ambiti, dei criteri e delle modalità per l'ulteriore articolazione delle aree d'indirizzo, genererebbe solo ulteriore confusione all'interno della comunità scolastica e rafforzerebbe il convincimento che i nuovi ordinamenti hanno per obiettivo primario il solo contenimento della spesa e non certo quello di una effettiva riqualificazione dell'istruzione tecnica.

IL SEGRETARIO
Maria Rosario Cocca

IL VICE PRESIDENTE
Mario Guglietti



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

Parere sullo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Parere ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Repertorio atti n. *56/ew* del 29 ottobre 2009

LA CONFERENZA UNIFICATA

nella odierna seduta del 29 ottobre 2009

VISTO l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale prevede, in attuazione del Piano programmatico di cui al comma 3, l'emanazione di uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, per la ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orario, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

VISTO lo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 4 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato in pari data;

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 23 giugno 2009, le Regioni, hanno consegnato un documento di osservazioni, precisando che la Regione Lombardia non ha formulato osservazioni sul provvedimento;

CONSIDERATO che, le Regioni, nella medesima sede tecnica, hanno inoltre proposto, all'art. 1, comma 2, dello schema, di prevedere, come per gli Istituti professionali, l'entrata in vigore nel 2010/2011 delle nuove norme per le sole prime classi, escludendo le seconde, per le quali, così come per le classi successive permangono nel medesimo anno i piani di studio previgenti;

CONSIDERATO altresì, che l'Uncem ha consegnato un documento di osservazioni sul quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero dell'economia e delle finanze si sono riservati una verifica;

VISTE le note rispettivamente del 26 giugno e del 6 luglio 2009, con le quali sono state diramate le osservazioni delle Regioni, dell'ANCI e dell'UPI sullo schema di regolamento;

VISTA la nota diramata il 16 luglio 2009 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formalizzato le proprie valutazioni sui documenti di osservazioni delle Regioni e dell'ANCI e UPI, ad esito della riunione tecnica del 23 giugno 2009;



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

RILEVATO che l'argomento iscritto alla seduta del 29 luglio 2009 di questa Conferenza, non è stato esaminato;

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel consegnare un documento (All. 1), parte integrante del presente atto, ha rappresentato che: le Regioni hanno espresso parere favorevole condizionato alla riformulazione del testo, secondo le proposte contenute nel documento consegnato, mentre la Regione Lombardia ha espresso parere favorevole e la Regione Calabria parere negativo;

RILEVATO che, nella medesima seduta, l'UPI ha espresso parere favorevole condizionato all'accoglimento degli emendamenti contenuti nel documento consegnato in seduta (All. 2), parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha richiamato l'attenzione sulla necessità di valutare congiuntamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca le richieste emendative formulate dalle Regioni;

RILEVATO che il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca ha preso atto della posizione delle Regioni, come sopra rappresentata dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della posizione delle Province, come rappresentata dal Presidente dell'UPI;

RILEVATO che l'ANCI e l'UNCEM hanno espresso parere favorevole

ESPRIME PARERE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di regolamento recante norme concernente il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo pervenuto il 4 giugno 2009 dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e diramato in pari data.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

IL PRESIDENTE
On.le Dott. Raffaele Fitto



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
09/085/CU/C9

Acc. 1
Consegnato nella
seduta del
29 ottobre 2009
PS

**PARERE SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO RECANTE
NORME CONCERNENTE IL RIORDINO DEGLI ISTITUTI
TECNICI AI SENSI DELL'ARTICOLO 64, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133**

Punto 5 – elenco B) O.d.g. Conferenza Unificata

La maggioranza delle Regioni esprime parere favorevole a condizione che il testo del regolamento sia riformulato tenendo conto delle proposte sotto elencate.

- previsione dell'avvio dei nuovi istituti tecnici nel 2010/2011 solo per il primo anno, come previsto nel regolamento di riordino degli istituti professionali, e non anche per secondo anno (all'art. 1 comma 2);
- superamento di una eccessiva differenza di discipline (tra il primo e il secondo anno), che comporta di fatto l'anticipazione della scelta del percorso formativo, in assenza di un quadro unitario focalizzato sugli assi fondamentali del nuovo obbligo di istruzione;
- revisione del taglio delle compresenze, in base al quale risulta difficile realizzare le attività laboratoriali previste;
- conferma dell'indirizzo per periti aziendali corrispondenti in lingue estere, ricondotto erroneamente ad una specializzazione dell'indirizzo commerciale;
- nell'Allegato D-Tabella di confluenza del Regolamento in questione spostare le parole "industria cartaria" dall'indirizzo "chimica materiale e biotecnologie" all'indirizzo "grafica e comunicazioni".

La Regione Lombardia esprime parere favorevole.

La Regione Calabria esprime parere negativo.

Roma, 29 ottobre 2009


Alleg. 2)

Unione Province d'Italia



UPI

Consegnato nelle
scelte del
29 ottobre 2009



PS

CONFERENZA UNIFICATA DEL 29 OTTOBRE 2009

(PUNTI 4-5 E 6 ELENCO B)

**NOTA SUGLI SCHEMI DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI
RIORDINO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI, DEGLI ISTITUTI
TECNICI E DEI LICEI**

PS

Da un esame complessivo dei tre schemi di regolamento (Istituti Tecnici, Professionali e Licei) si riscontrano una serie di problematiche e criticità sia sul piano della funzionalità dei percorsi che della loro fruibilità che non ci consentono di coglierne l'assetto complessivo nell'ambito di un disegno educativo unitario (che consenta altresì il raccordo con gli altri canali formativi regionali).

Il quadro normativo non appare infatti chiaro e definito: si ravvisa una eccessiva compressione degli indirizzi degli istituti professionali e il concreto rischio di sovrapposizioni tra istruzione tecnica e professionale. Anche rispetto alla riforma dei Licei, manca l'unitarietà complessiva del nuovo assetto in presenza di un quadro orario molto differenziato (da 27 a 35 ore).

L'attuale offerta formativa degli Istituti professionali di stato non troverebbe una perfetta confluenza nell'Istruzione tecnica e professionale. In ragione della grande articolazione degli indirizzi oggi vigenti, una parte dell'offerta formativa erogata dagli Istituti professionali potrebbe confluire nei tecnici, una parte nei professionali e una parte sembrerebbe destinata a scomparire. Sono infatti attualmente operanti una serie complessa di sperimentazioni e articolazioni di indirizzi che non trovano univoca corrispondenza nelle nuove denominazioni presenti nelle tabelle di confluenza allegate ai regolamenti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale.

In questo ambito, non risulta facilmente intellegibile anche il raccordo con gli altri canali formativi di Istruzione e Istruzione e Formazione professionale regionale.

Inoltre l'articolazione oraria, che è sostanzialmente analoga tra gli istituti professionali e quelli tecnici, appare troppo sbilanciata per i professionali verso una formazione di carattere generale che rischia di comprometterne la loro caratteristica fondamentale di promozione della scolarizzazione secondaria di una larga fascia di utenza. E questo è tanto più vero in quanto si rinvia a un successivo decreto la definizione degli obiettivi di apprendimento.

Quanto all'articolazione modulare del percorso dei professionali, composta da due bienni e un successivo anno (2+2+1) pone problemi rispetto alle prospettive di uscita e non risulta coerente al fine del passaggio tra i sistemi Ip e Ifp (l'istruzione e formazione professionale regionale prevede un'uscita con qualifica al terzo anno e il diploma al quarto anno).

L'incertezza di questo quadro normativo e le incongruenze brevemente sintetizzate, si ripercuotono inevitabilmente sulle Province che, come è noto, hanno il compito operare il dimensionamento e di programmare l'offerta



formativa del territorio attraverso la razionalizzazione della rete scolastica adeguandosi ai nuovi regolamenti per rendere compiutamente operativo il nuovo assetto e garantire la piena fruibilità della nuova offerta formativa.

Le Province rilevano inoltre l'esigenza di garantire maggiormente le vocazioni formative dei territori che spesso sono tipiche della tradizione italiana e del made in Italy, che non possono essere garantite unicamente dalla formazione professionale di competenza regionale, ma anche dal canale dell'Istruzione tecnica e professionale. In questo senso dovrebbe essere maggiormente riconosciuto il ruolo degli enti locali nella definizione dell'offerta formativa aggiuntiva in modo tale da valorizzare maggiormente il legame col territorio (di cui all'art.5, comma 3. lett.a). Invece, così come definito dall'art.8 comma 3 lett.b., nel rinviare a successivo regolamento la definizione di discipline aggiuntive a quelle degli allegati, non consente nel momento del passaggio da un ordinamento all'altro di realizzare questo legame coi territori).

Chiediamo infine, per quanto concerne la decorrenza dei tre regolamenti, che il nuovo ordinamento investa unicamente le classi del primo anno funzionanti a partire dall'anno scolastico 2010-2011 (così come previsto per gli istituti professionali).

Rileviamo conseguentemente che, malgrado i regolamenti si pongano gli obiettivi di migliorare il livello di apprendimento e di razionalizzare le risorse, in realtà la riforma degli ordinamenti non è priva di impatto economico per le Province che sono tenute ad assicurare le condizioni strutturali per l'adeguamento del sistema.

